



COPIA

**Club 1917 – Gruppo di sostegno del Football Club Paradiso**

# s t a t u t o

Adottato dall'Onoranda Assemblea Generale

***venerdì 15 settembre 2023***

# Associazione **Club 1917**

## I - Disposizioni generali

### Articolo 1

A norma dell'art. 60 e segg. del Codice civile svizzero è costituita un'associazione denominata "**Club 1917**" con sede a Paradiso.

L'associazione è apolitica e aconfessionale.

La sua durata è illimitata.

### Articolo 2

L'associazione promuove e sostiene attività nell'interesse a valorizzare il Football Club Paradiso.

L'Associazione tutela gli interessi del Football Club Paradiso, valorizzandone l'operato per migliorarne l'immagine a livello territoriale e garantendo che l'impronta locale venga mantenuta e rafforzata attraverso azioni condivise.

### Articolo 3

In caso di scioglimento dell'associazione stabilito durante un Assemblea dei soci straordinaria, i membri del Comitato si impegnano a garantire il naturale svolgimento delle attività fino al 30 giugno.

## II – Soci – adesione

### Articolo 4

Ogni persona fisica e giuridica interessata alle finalità dell'associazione può diventare socio.

### Articolo 5

Sono soci coloro che versano la tassa annuale d'iscrizione all'associazione e possono quindi esercitare il diritto di voto.

L'importo della tassa annuale viene stabilito dall'Assemblea dei soci.

I minorenni non hanno diritto di voto.

### Articolo 6

La tassa annuale avrà validità dal 01 luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

### Articolo 7

Resta esclusa qualsiasi responsabilità dei soci e dei membri di Comitato.

#### Articolo 8

Gli organi dell'associazione sono:

- A. l'Assemblea dei soci
- B. il Comitato
- C. l'Ufficio di revisione

#### A. L'Assemblea dei soci

#### Articolo 9

L'Assemblea dei soci è l'organo supremo dell'associazione.

L'Assemblea dei soci è regolarmente convocata secondo gli statuti e atta a deliberare.

#### Articolo 10

Tutti i soci che hanno pagato la tassa annua hanno diritto di voto durante le Assemblee.

Un socio non può farsi rappresentare da un altro.

Le votazioni hanno luogo per alzata di mano qualora la maggioranza dei presenti non proponga una procedura diversa.

#### Articolo 11

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente in carica.

Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei voti espressi.

Le decisioni relative a modifiche o aggiunte delle disposizioni statutarie richiedono la maggioranza dei 2/3 dei voti espressi.

Le proposte che non figurano all'ordine del giorno verranno trattate solamente se lo decide la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Le elezioni si effettuano al primo turno con la maggioranza assoluta; al secondo turno con la maggioranza semplice dei voti espressi.

I soci vengono convocati per iscritto all'Assemblea con un preavviso di almeno dieci giorni con allegato l'ordine del giorno. Sono valide anche le convocazioni via e-mail.

#### Articolo 12

L'Assemblea dei soci ordinaria ha luogo al più tardi entro l'autunno.

I rapporti contabili e di revisione devono essere a disposizione dei soci per consultazione almeno dieci giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea di soci ha le seguenti competenze:

- a. *approvazione del verbale dell'ultima Assemblea dei soci*
- b. *approvazione del rapporto annuale del Comitato*
- c. *accettazione del rapporto di revisione e approvazione del rendiconto annuale*

- d. discarico del Comitato*
- e. elezione del/della presidente e degli altri membri del Comitato, nonché dell'organo di contro*
- f. determinazione del contributo sociale,*
- g. approvazione del budget annuale*
- h. deliberazione sul programma delle attività*
- i. deliberazione sulle istanze del Comitato e dei soci*
- j. Modifica dello statuto*
- k. Decisione in merito all'esclusione di soci*
- l. Deliberazione sullo scioglimento dell'associazione e l'impiego del ricavato della liquidazione*

Le proposte destinate ad essere trattate dall'Assemblea dei soci devono pervenire per iscritto all'associazione almeno sette giorni prima della data in cui la stessa è stata convocata.

Ogni Assemblea dei soci regolarmente convocata ha la facoltà di decidere indipendentemente dal numero dei soci presenti.

### **Articolo 13**

Un'Assemblea dei soci straordinaria può essere convocata su decisione del Comitato o su domanda scritta di almeno un quinto dei soci.

Deve essere dato seguito ad una richiesta di convocare un'Assemblea dei soci straordinaria al più tardi entro dieci giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Le disposizioni per l'Assemblea dei soci ordinaria fanno stato anche per lo svolgimento di una Assemblea dei soci straordinaria.

## **B - Il Comitato**

### **Articolo 14**

Il Comitato è composto da 3 a 7 persone con le seguenti cariche:

- a) presidente
- b) vicepresidente
- c) segretario
- d) cassiere
- e) membro

L'accumulazione delle cariche è possibile.

I membri di Comitato e il Presidente vengono eletti dall'Assemblea dei soci.

Il mandato conferito ai membri del Comitato ha durata di un anno, dal 01 luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

Il Comitato gestisce le attività in corso e rappresenta l'associazione all'esterno.

Il Comitato può emanare i regolamenti.

Ai fini del raggiungimento degli scopi dell'associazione, il Comitato può impiegare o incaricare terze persone, dietro un adeguato compenso.

Il Comitato si costituisce e si organizza liberamente.

Il Comitato in linea di principio è attivo a titolo onorifico, ha però diritto al rimborso delle spese sostenute.

#### **Articolo 15**

Il Comitato ha il diritto ed il dovere di curare gli interessi dell'Associazione e di rappresentarlo verso terzi.

Esso è vincolato dalla firma collettiva del Presidente con il Cassiere o il Segretario dell'associazione.

#### **Articolo 16**

Il Comitato si riunisce secondo necessità su convocazione del Presidente e/o del Segretario.

Il Comitato è atto a decidere se almeno la maggioranza dei Membri eletti dall'Assemblea dei soci sono presenti.

Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità decide il voto del Presidente, in sua assenza in caso di parità decide il voto del Vicepresidente.

Il Comitato ha tutti i poteri che non siano conferiti dalle leggi, o dallo statuto ad altri organi sociali. In special modo, al Comitato spettano i seguenti compiti:

- a) *la direzione degli affari ordinari e straordinari dell'associazione*
- b) *la convocazione e la preparazione delle Assemblee Generali ordinarie e straordinarie*
- c) *la stesura del rapporto annuale e dei conti dell'associazione*

### **C – L'Ufficio di revisione**

#### **Articolo 17**

L'Assemblea dei soci designa, su proposta del Comitato, un revisore che ogni anno esamina i conti dell'associazione.

Il revisore sottopone il suo rapporto di revisione all'Assemblea dei soci ordinaria raccomandando o meno l'approvazione dei conti dell'associazione.

Rimane in carica un anno. Può essere rieletto.

## **IV - Gestione finanziaria**

#### **Articolo 18**

L'anno contabile coincide con l'anno sportivo dal 01 luglio al 30 giugno.

Le questioni contabili e finanziarie sono di competenza del Comitato.  
Esso sottopone all'Assemblea dei soci il rapporto di revisione e il rendiconto annuale.

Il Comitato organizza le modalità contabili in modo da tenere conto della natura dell'estensione e delle necessità dell'associazione.

#### **Articolo 19**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto fanno stato le norme di legge in vigore, art. 80 e segg. del Codice civile svizzero.

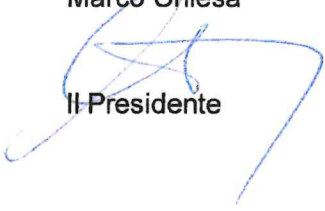
#### **Articolo 20**

Il presente statuto è stato adottato dall'Assemblea Generale straordinaria **venerdì 15 settembre 2023**.

L'Associazione (denominata "**Club 1917**")

Marco Chiesa

Il Presidente



Thierry Morotti

Il Segretario

